

	REPUBBLICA ITALIANA	
	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO	
	<i>Contratto per la fornitura di apparecchiature scientifiche per il</i>	
	<i>Dipartimento CIBIO</i>	
	<i>Lotto 2: Microcalorimetro isotermico a titolazione – CIG 76583828BF –</i>	
	<i>CUP C67F18000010004</i>	
	Il presente Contratto viene firmato digitalmente da:	
	il ***, nato a *** il ***, il quale agisce in questo atto in qualità di ****	
	dell’Università degli Studi di Trento (d’ora innanzi “UniTrento”) con sede	
	in Via Calepina, 14 a Trento (TN), P. I.V.A. n. 00340520220, presso la	
	quale è domiciliato per la carica;	
	*****, nato a ***** (***) il **/**/****, in	
	qualità di Legale Rappresentante della Società ***** con	
	sede in *****, ** a ***** (**), P. I.V.A. n.	
	*****, presso la quale è domiciliato per la carica.	
	Premesso che:	
	- con determinazione del Direttore Generale n. ** – DG di data **	
	***** si indiceva la gara d’appalto di rilevanza comunitaria per	
	la fornitura di apparecchiature scientifiche per il Dipartimento CIBIO	
	suddivisa in 2 lotti (Lotto 1: Sistema avanzato di High Content	
	Screening, Lotto 2: Microcalorimetro isotermico a titolazione)	
	mediante una procedura aperta e con il criterio dell’offerta	
	economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della L.P. 2/2016;	
	- con determinazione del Direttore Generale n. ** – DG di data **	

	***** il Lotto 2 – Microcalorimetro isothermico a	
	titolazione è stato aggiudicato alla Società *****;	
	- UniTrento, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha	
	richiesto le informazioni relative all’attestazione della sussistenza o	
	meno degli impedimenti previsti dall’art. 67 nonché della sussistenza o	
	meno di tentativi di infiltrazione mafiosa mediante consultazione della	
	Banca Dati Nazionale Antimafia, con richiesta prot. n.	
	***** di data ** ***** 2018;	
	Tutto ciò premesso, approvato e ritenuto quale parte integrante del presente	
	atto, i detti comparenti convengono quanto segue.	
	Articolo 1 – Oggetto d’appalto	
	UniTrento, come sopra rappresentata, affida in appalto alla Società	
	***** (d’ora innanzi denominato Appaltatore), che tramite il	
	proprio Legale Rappresentante accetta, la fornitura di un microcalorimetro	
	isothermico a titolazione (d’ora innanzi indicata come Apparecchiatura).	
	L’Appaltatore ha l’obbligo di osservare le disposizioni e le norme delle	
	leggi, decreti e regolamenti applicabili al presente appalto. Nell’esecuzione	
	delle prestazioni l’Appaltatore deve sempre e comunque conformarsi alla	
	massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.	
	Articolo 2 – Durata	
	Il presente Contratto decorre dalla data di stipula e termina alla scadenza	
	del periodo di garanzia della durata di *** mesi. La consegna e	
	l’installazione dell’Apparecchiatura dovranno avvenire nel termine di 90	
	giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di messa a disposizione	
	dei locali da parte del Direttore dell’esecuzione.	
	2	

	Articolo 3 – Importo contrattuale	
	Il corrispettivo contrattuale per la fornitura e la garanzia del	
	microcalorimetro è pari ad Euro *****.	
	Tale corrispettivo è al netto degli oneri I.V.A.	
	Articolo 4 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari	
	I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico	
	bancario sul Conto IBAN ***** presso	
	*****. In conformità all'art. 19 del Capitolato Speciale	
	l'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
	previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.	
	Articolo 5 – Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli	
	atti da questo richiamati l'Appaltatore ha prestato garanzia (cauzione	
	definitiva) mediante fidejussione bancaria/assicurativa n° *****	
	emessa il ***** da ***** per l'importo	
	di Euro *****.	
	Articolo 6 – Assicurazione	
	In conformità all'art. 17 del Capitolato Speciale l'Appaltatore ha	
	presentato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi n°	
	***** emessa il ***** da	
	*****.	
	Articolo 7 – Coordinamento per la sicurezza	
	In conformità all'art. 29 del Capitolato Speciale le parti hanno provveduto	
	a trasmettersi reciprocamente le informazioni/documentazione previste dal	
	D.Lgs. 81/2008 al fine di redigere il D.U.V.R.I.	
	3	

